



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 27

In data 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2023.

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 17:30 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano presenti:

| Cognome e Nome | | Presente/Assente |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Maurutto Flavio | Sindaco | Presente |
| Bornancin Sergio | Presidente del Consiglio | Presente |
| Grosseto Pier Luigi | Vice Sindaco | Presente |
| Bandolin Giampietro | Consigliere | Presente |
| Nardini Elisa | Consigliere | Presente |
| Zuppichin Elena | Consigliere | Presente |
| Driusso Robertino | Consigliere | Presente |
| Biasin Nicolino | Consigliere | Presente |
| Cecchetto Marco | Consigliere | Presente |
| Bottacin Silvia | Consigliere | Presente |
| Colusso Vio Selena | Consigliere | Presente |
| Marson Dario | Consigliere | Presente |
| Fantin Pier Mario | Consigliere | Assente |
| Zirolto Mafalda Sabrina | Consigliere | Presente |
| Cassan Cristina | Consigliere | Presente |
| Cuccurullo Giosue' | Consigliere | Presente |
| Bisioli Thomas | Consigliere | Presente |

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Sergio Bornancin, nella sua qualità Presidente del Consiglio pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare

sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2023;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 02.02.2017, in applicazione dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, è stata affidata l'attività di gestione della tassa sui rifiuti ad ASVO SPA, approvando contestualmente il disciplinare per la gestione ed applicazione del tributo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30.05.2019 è stata approvata l'integrazione al disciplinare per la gestione e l'applicazione della TARI, stipulato con ASVO spa in data 12.05.2017 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02.02.2017;
- con Delibera di Assemblea di Bacino n. 12 del 25/10/2023 ad oggetto: "Affitto e successiva cessione da parte di Asvo SpA a Veritas SpA del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Asvo SpA nell'ambito dell'operazione di integrazione societaria preordinata alla fusione per incorporazione di Asvo SpA in Veritas SpA", viene riconosciuta e confermata, anche dopo la stipula del contratto d'affitto del ramo d'azienda, la prosecuzione sino al 26 giugno 2038 degli affidamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani espletata da Veritas SpA a mezzo della controllata Asvo SpA;

Richiamato il contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato tra ASVO spa e Veritas spa in data 14.11.2023 e registrato a Padova il 17.11.2023 al n. 39901 serie 1T;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 28.11.2023 ad oggetto: "Operazione di integrazione societaria tra Veritas spa e Asvo spa – presa d'atto dell'affitto da parte di Asvo spa e Veritas spa del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani";

Considerato che a seguito di interlocuzioni con Veritas spa è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento TARI, al fine di uniformare, in relazione all'elevato numero di Comuni gestiti, le modalità operative legate alla gestione del tributo;

Atteso che le modifiche richieste riguardano gli articoli n. 26, 27 e 34 del regolamento TARI, così come evidenziate nella tabella seguente, dove nella prima colonna viene indicato il testo vigente e nella seconda colonna il nuovo testo da adottare:

| Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2023 | Nuovo testo |
|---|--|
| ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO 1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 2 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 2 giugno di ciascun anno. 2. L'ammontare della prima rata è determinato in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. La seconda rata è calcolata a conguaglio con l'applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. | ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO 1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 2 dicembre di ciascun anno. 2. La prima rata è calcolata in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. La seconda rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. 3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. |

| | |
|---|---|
| <p>3. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il soggetto gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di gennaio o in due rate bimestrali con scadenza il 31 gennaio ed il 31 marzo.</p> <p>4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, il Gestore procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi di mora.</p> | <p>Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, il Gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi di mora.</p> |
| <p>ART. 27 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241; - la seguente modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali riservata agli utenti residenti all'estero: bonifico bancario su conto corrente del Comune dedicato alla TARI; - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa); <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva</p> | <p>ART. 27 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.</p> |

| | |
|---|---|
| la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. | |
| <p>ART. 34 - IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 10,00.</p> <p>2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p> | <p>ART. 34 - IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 12,00.</p> <p>2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p> |

Ritenuto di approvare le sopraindicate modifiche al regolamento TARI;

Visti:

- l'art. 52, del D.Lgs. 446/97, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 comma 682, della L. 147/2013 che determina l'ambito della potestà regolamentare e le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 4, della L. 28.12.2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito dalla L. n. 15 del 18.02.2022, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- i commi 15 e 15-ter dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii, ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno al quale le stesse si riferiscono, ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel portale del federalismo fiscale a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 3 comma 5-quinquies, del DL n. 228 del 30.12.2021 e dell'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388, il regolamento per la disciplina della TARI deve essere approvato entro il 30 aprile p.v. e ha effetto dal primo gennaio 2023;

Visto il parere espresso dal Revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, depositato in atti a corredo della presente proposta di deliberazione, allegato *sub* 2, parte integrante;

Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio comunale annuncia che è stato presentato un emendamento alla presente proposta, allegato *sub* 3, parte integrante;

Dato atto che in relazione a detto emendamento è stato acquisito parere del Revisore, allegato *sub* 4, parte integrante;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Villotta, nonché gli interventi del Sindaco e del Consigliere Cassan;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la trattazione dell'argomento, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'emendamento avente ad oggetto "approvazione di modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2023" per modificare l'art. 26 – Termini di Pagamento che, al punto 1, prevede che la riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre di ciascun anno;

Con voti favorevoli n.12 astenuti n. 4 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo e Zirollo), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri comunali votanti, presenti n. 16, l'emendamento viene approvato;

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la presente proposta di deliberazione, così come emendata;

Con voti favorevoli n.12 astenuti n. 4 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo e Zirollo), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri comunali votanti, presenti n. 16;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche agli articoli n. 26, come da emendamento approvato, n. 27 e n. 34 del regolamento TARI, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2023, contenute nella tabella "Nuovo testo" di seguito riportata

| Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2023 | Nuovo testo |
|---|---|
| ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO | ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO |

| | |
|---|---|
| <p>1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 2 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 2 giugno di ciascun anno.</p> <p>2. L'ammontare della prima rata è determinato in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. La seconda rata è calcolata a conguaglio con l'applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011.</p> <p>3. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il soggetto gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di gennaio o in due rate bimestrali con scadenza il 31 gennaio ed il 31 marzo.</p> <p>4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, il Gestore procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi di mora.</p> | <p>1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. La prima rata è calcolata in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. La seconda rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.</p> <p>3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, il Gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi di mora.</p> |
| <p>ART. 27 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241; - la seguente modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali riservata agli utenti residenti all'estero: bonifico bancario su conto corrente del Comune dedicato alla TARI; - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa); <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni</p> | <p>ART. 27 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). |

| | |
|--|--|
| <p>presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.</p> | <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.</p> |
| <p>ART. 34 - IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 10,00.</p> <p>2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p> | <p>ART. 34 - IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 12,00.</p> <p>2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p> |

3. Di dare atto che il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti viene ad assumere la formulazione di cui all'allegato 1;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera afferisce e che, a tale scopo, dovrà essere trasmessa al entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore VERITAS spa, a cura del Servizio Tributi.

Con separata votazione, voti favorevoli n.12 astenuti n. 4 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo e Zioldo), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri comunali votanti, presenti n. 16, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
15/04/2024

Il Dirigente del Settore

F.TO

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
15/04/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 30/04/2024 n. 27 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Sergio Bornancin

Il Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 27/05/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 16/05/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 16/05/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 16/05/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

DATA FIRMA: 16/05/2024 18:05:23

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2023.

Si premette che la scadenza della prima rata al 31 maggio era stata definita con deliberazione n. 33 del 27.04.2023 con la quale erano state recepite le modifiche normative e gli indirizzi forniti dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Da un esame della situazione degli enti ex ASVO è emersa una situazione alquanto eterogenea in ordine alle scadenze e al numero di rate.

Alla luce di quanto esposto, tenuto conto anche della particolarità della situazione del Comune di San Michele al Tagliamento dove sono presenti numerose utenze di carattere stagionale, si propone un emendamento al testo della deliberazione in adozione che prevede lo spostamento della scadenza della prima rata dal 31 maggio al **31 luglio**.

L'emendamento riguarda la modifica del primo comma dell'art. 26 del regolamento TARI, così come evidenziate nella tabella seguente, dove nella prima colonna viene indicato il testo vigente e nella seconda colonna il nuovo testo da adottare emendato rispetto alla proposta depositata, fermo il resto:

| Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2023 | Nuovo testo |
|---|---|
| ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO 1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 2 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 2 giugno di ciascun anno. | ART. 26 - TERMINI PER IL PAGAMENTO 1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate con scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre di ciascun anno. |

San Michele al Tagliamento, 30.04.2024

IL SINDACO
Flavio Maurutto

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile sull'emendamento proposto.

San Michele al Tagliamento, 30.04.2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BORNANCIN SERGIO

DATA FIRMA: 16/05/2024 16:53:32

IMPRONTA: 33376564343634653532316336386538656234376632636136643334613939376266373931636334

NOME: PLOZZER TAMARA

DATA FIRMA: 16/05/2024 16:04:51

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265